

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Statuto

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica", con sede in Milano.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2

Scopo

1.La Fondazione - nell'ambito territoriale della Regione Lombardia - ha lo scopo di promuovere, nel settore delle Scienze della Vita, la ricerca scientifica e sanitaria anche con riferimento alle aree sinergiche e complementari individuate dalle politiche regionali, sostenendo attività di:

- Ricerca e sviluppo con particolare riguardo alla ricerca preclinica, clinica e traslazionale;
- innovazione, trasferimento tecnologico e diffusione dei risultati della ricerca, promozione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, scambio di conoscenze, valorizzazione economica dei risultati della ricerca anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale.

2.Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione, si propone di:

- a) promuovere la valorizzazione del capitale umano dedicato alla ricerca attraverso iniziative di alta formazione, anche internazionali, e di crescita professionale, di aggiornamento scientifico e culturale, anche mediante l'organizzazione e la somministrazione di corsi finalizzati alla Educazione Continua in Medicina (ECM) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) sostenere progetti di ricerca, anche di cooperazione scientifica e tecnologica, con la finalità di incrementare le ricadute e gli impatti sul territorio, anche attraverso il finanziamento di piattaforme tecnologiche e progettualità dedicate ai giovani ricercatori;

- c) diffondere presso i cittadini, le imprese, le istituzioni, gli enti, gli organi di informazione, una migliore conoscenza delle predette tematiche, anche favorendo il dibattito e la divulgazione dei risultati della ricerca;
- d) sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, anche tramite la partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali nei settori d'interesse della Fondazione.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. In via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- a) amministrare o gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto per la realizzazione degli scopi dell'ente, tra cui l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la locazione, l'assunzione in comodato, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali al raggiungimento degli scopi dell'ente;
- d) concludere accordi di collaborazione con strutture sanitarie, sia nazionali che internazionali, con enti pubblici e privati per promuovere e attivare la ricerca scientifica e per istituire centri studi e banche dati informatizzate, anche a livello internazionale;
- e) identificare gli obiettivi e le aree di studio e ricerca individuandone anche i risultati attesi e i futuri strumenti di divulgazione, nonché definire specifici strumenti di monitoraggio;
- f) promuovere, organizzare, istituire e partecipare a seminari, corsi di formazione, lezioni e stages, manifestazioni, convegni e incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e porre in essere iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- g) promuovere la realizzazione di iniziative di educazione e sensibilizzazione nell'ambito degli scopi di cui all'Articolo 2 del presente Statuto;

- h) raccogliere i dati statistici derivanti dalla ricerca scientifica, dall'esperienza clinica e dai risultati farmacologici su larga scala;
- i) promuovere, curare e realizzare indagini, disamine, ricerche, studi, scambi e ogni altra forma di pubblicazione o iniziativa editoriale;
- j) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione di strutture operative scientifiche e/o tecnologiche proprie, dei fondatori e finanziatori;
- k) istituire e sovvenzionare borse di studio e di ricerca, premi e contribuzioni in favore di soggetti che si siano distinti nei predetti settori attraverso studi, ricerche o particolari attività, anche organizzando soggiorni all'estero, qualora la Fondazione ne ravvisi l'opportunità;
- l) promuovere e svolgere attività di raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi della fondazione;
- m) promuovere, organizzare e finanziare conferenze, convegni, tavole rotonde, incontri, simposi, congressi, giornate di studio, mostre e iniziative culturali similari, procedendo alla pubblicazione e alla divulgazione dei relativi atti o documenti nonché dei risultati raggiunti;
- n) partecipare e concorrere alla costituzione di Associazioni, Enti e Istituzioni, nazionali ed estere, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione; creare e stabilire con gli stessi rapporti di collaborazioni;
- o) svolgere attività di carattere commerciale nel settore editoriale multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, costituiti secondo leggi straniere;
- p) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti "no profit", al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca;
- q) svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità;
- r) detenere eventuali partecipazioni societarie, in via esclusiva o in compartecipazione con soggetti pubblici o privati, di società di capitali senza svolgere attività gestionali idonee a configurare l'esercizio di direzione e coordinamento.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, materiali o immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite e proventi, non utilizzata per il funzionamento e per gli scopi istituzionali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

Art. 5

Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 6

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il budget economico corredato del piano annuale delle attività entro il 28 febbraio e il bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno, salvo proroga motivata con delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione.

3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati nel budget economico, fatte salve eventuali variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio ove a causa di perdite di gestione diventi negativo eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, e successivamente per il potenziamento delle attività della Fondazione per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5. la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7

Fondatore

È Fondatore la Regione Lombardia.

Art. 8

Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo parere della Giunta Regionale, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. I Partecipanti, all'atto di assunzione della qualifica, si impegnano al rispetto delle finalità, delle norme statutarie, delle determinazioni e degli indirizzi degli organi della Fondazione.

4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente

eseguita, salvo quanto previsto dall'art. 9, in punto di recesso ed esclusione.

Art. 9

Recesso ed esclusione

1. Il Consiglio di Amministrazione procede all'esclusione dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali, le finalità e gli scopi promossi e perseguiti dalla Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo - Revisione Legale.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione Lombardia, che designa il Presidente della Fondazione.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra soggetti con qualificata esperienza manageriale e comprovata onorabilità.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 (cinque) esercizi e comunque sino alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del loro mandato.

4. Per la disciplina del periodo di proroga del Consiglio di Amministrazione, trova applicazione la Legge 15.07.1994, n. 444.

5. La cessazione anticipata della maggioranza dei suoi componenti determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una causa ostativa al permanere della carica.

7. Ai membri del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio stesso il cui importo è stabilito dalla Regione Lombardia all'atto della nomina.

Art. 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi e i programmi della Fondazione, in coerenza con gli atti di programmazione e la strategia regionale, e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. In particolare, provvede a:

- a) approvare il Budget economico, corredato del Piano annuale delle attività, e il Bilancio di esercizio;
- b) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- c) deliberare in merito all'estinzione della Fondazione, e alla devoluzione del patrimonio;
- d) istituire eventuali Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento, garantendo la separazione delle funzioni di indirizzo scientifico rispetto alla valutazione delle idee progettuali;
- e) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente della Regione Lombardia;

- f) attribuire la qualifica di "Partecipanti", stabilendone i relativi criteri;
- g) nominare il Direttore Generale, designato dal Presidente della Regione Lombardia;
- h) nominare l'Advisory Board;
- i) approvare le attività di cui all'art. 3;
- j) deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione ed all'utilizzo delle sue rendite;
- k) promuovere eventuali operazioni finanziarie con Istituiti di credito pubblici e privati;
- l) deliberare in ordine alla decadenza ed all'esclusione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente art. 11.

Art. 13

Adunanze

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri o dell'organo di revisione legale, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire sino a quarantotto ore prima della data fissata. In ogni caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora; esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

Riunione degli organi collegiali in modalità audio/video conferenza

1. Le riunioni degli organi collegiali si potranno tenere anche in modalità audio/video conferenza con i partecipanti dislocati in luoghi diversi, purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sarà presente il verbalizzante.

3. I verbali delle adunanze, redatti su apposito libro bollato e vidimato a norma di legge, sono sottoscritti da chi le ha presiedute e dal Segretario; laddove consentito dalla legge, i libri sociali possono essere tenuti in formato digitale.

Art. 15

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Presidente della Regione Lombardia:

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare e favorire rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e definisce l'ordine del giorno delle sue sedute;
- stipula il contratto del Direttore Generale e ne definisce gli obiettivi;
- adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno di competenza del Consiglio di Amministrazione ad eccezione delle lettere a), b), c), d), f), g), h) i), j) di cui al precedente articolo 12 sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima adunanza utile.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e di statuto dal Consigliere più anziano di età.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvarrà, d'intesa con il Direttore Generale, delle strutture organizzative della Fondazione.

Art. 16

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è designato dal Presidente della Regione Lombardia ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale, in possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.

2. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata non superiore al mandato del Consiglio di Amministrazione.

3. Al Direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è equivalente all'80% del compenso corrisposto al Direttore Generale delle strutture sanitarie pubbliche lombarde.

4. In caso di scadenza anticipata del Consiglio di Amministrazione, resta fermo il contratto di lavoro in essere sino alla scadenza naturale dello stesso.

5. Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

6. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione, sulla base delle linee generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, provvede a:

- predisporre il Budget economico corredato del Piano annuale delle attività e il Bilancio di esercizio;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'accettazione di donazioni, di legati, di liberalità e in generale di eredità;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

7. Il Direttore Generale è altresì il responsabile operativo della Fondazione.

8. Egli, in particolare, ha la responsabilità della gestione della Fondazione e nello specifico:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, attivando mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- coordina e dirige il personale e i collaboratori della Fondazione;
- dà esecuzione agli atti del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Advisory Board

1. L'Advisory Board è composto da cinque membri ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente, che garantisce una rappresentatività interdisciplinare.
2. L'Advisory Board è composto da esperti di livello internazionale e di alto profilo tecnico scientifico che operano nel rispetto dei criteri di indipendenza e terzietà, imparzialità, competenza e rappresentatività, pluralità di giudizio, vincolo di riservatezza e trasparenza.
3. L'Advisory Board elabora proposte al Consiglio di Amministrazione circa gli indirizzi strategici e le priorità dei campi di applicazione anche in funzione degli impatti sul territorio regionale.
4. L'Advisory Board ha una funzione consultiva e ha il compito di supportare gli organi della Fondazione sulle scelte strategiche scientifiche, nella definizione di tematiche di progetti di ricerca e nell'ambito di iniziative di innovazione al fine di rendere la ricerca più orientata alla risposta del bisogno di salute. Favorire collaborazioni con università, ospedali, aziende ed istituzioni.
5. L'Advisory Board, almeno una volta l'anno, indirizza al Consiglio di Amministrazione una relazione di valutazione degli esiti di carattere scientifico delle attività promosse dalla Fondazione, anche ai fini dell'individuazione delle aree scientifiche da valorizzare nella programmazione dell'anno successivo, supporta all'elaborazione di tutti i documenti tecnico scientifico della Fondazione Regionale per la Ricerca biomedica.
6. I componenti dell'Advisory Board si riuniscono su convocazione del proprio Presidente o del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno tre membri
7. Nel corso della prima seduta l'Advisory Board elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti e definisce il regolamento di funzionamento
8. L'Advisory Board è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. L'Advisory Board resta in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Organo di Controllo - Revisione Legale

1. **L'Organo di Controllo - Revisione Legale** è organo di controllo legale dei conti della Fondazione.
2. È composto da 3 membri nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.
3. L'organo è presieduto da un Presidente individuato dal Consiglio Regionale medesimo.
4. L'Organo, in particolare, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il progetto di bilancio, redigendo apposita relazione da allegare al bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, ed effettua verifiche di cassa.
5. L'Organo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.
6. L'Organo resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
7. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
8. L'organo di controllo esercita la Revisione Legale dei Conti. All'organo di controllo è affidata la Revisione Legale del bilancio consuntivo annuale della Fondazione.
9. L'emolumento dell'Organo è definito dal Consiglio di Amministrazione in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le strutture sanitarie pubbliche lombarde, rapportato alla retribuzione del Direttore Generale.

Art. 19

Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità.
2. La Giunta della Regione Lombardia nomina il liquidatore della Fondazione.
3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dell'estinzione della medesima, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 20

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.